



CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati:

- 1) dott.ssa Claudia Matteini presidente
- 2) dott. Ferdinando Pierucci consigliere
- 3) dott. Claudio Baglioni consigliere

sul reclamo proposto , ai sensi dell'art. 739 c.p.c , da l ( avv.to )  
avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Perugia in data 8.7.2021 , con il quale veniva  
disposto l'affido condiviso dei figli minori e L ad entrambi i genitori, veniva  
disposto il collocamento residenziale del minore presso la madre e presso il padre  
con tempi paritetici , veniva disposto il collocamento residenziale della figlia presso la madre  
lasciando alle parti di regolamentare il diritto di visita previo consenso della stessa figlia , veniva  
disposto il mantenimento diretto del figlio , veniva , invece, posto a carico di  
un assegno di mantenimento per la figlia di euro 350,00 mensili , venivano poste a  
carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie per entrambi i figli,  
vista la memoria di costituzione di ( avv.t Simone Marchetti),  
esaminati gli atti, visto il parere del P.G.,  
viste le note di trattazione,  
rilevato che , come emerge dalla relazione dei Servizi sociali in atti, la fine della convivenza tra la  
( e il ) ha comportato varie criticità anche con riferimento al rapporto con i figli,  
che tali criticità risultano, in parte superate con riferimento al figlio minore che ha ritrovato  
un'armonia frequentando, in maniera paritetica, entrambi i genitori ,  
che , a fronte di tale organizzazione spontanea della relazione padre – figlio, non si vede il motivo  
per ridurre il tempo di permanenza di l presso il padre,

che nessun indice negativo relativamente allo svolgimento del suo ruolo genitoriale, è stato addotto dalla [redacted] se non affermazioni generiche su un suo presunto disinteressamento alle esigenze dei figli, prive di riscontri,

che, d'altro canto, una riduzione dei tempi di permanenza presso il padre potrebbe essere vissuta male da [redacted] che in questo modo ha, invece, ritrovato, almeno in parte, la sua serenità,

rilevato che, allo stato, [redacted] è diventata maggiorenne per cui nei suoi riguardi ha perso di significato sia l'affido condiviso ai genitori sia il suo collocamento,

che i rapporti di [redacted] con il padre sono molto tesi per la ritrosia della ragazza a vedere il padre, come risulta chiaramente dalla relazione dei Servizi sociali in atti,

che la criticità dei rapporti tra la stessa e il padre non può influenzare negativamente il rapporto di [redacted] con il padre,

che, anzi, al contrario, il fratello, con la sua presenza, potrebbe riavvicinare la sorella al padre, ritenuto, pertanto, che è corretto il provvedimento del Tribunale di Perugia nella parte in cui stabilisce il mantenimento diretto del figlio I [redacted] da parte di entrambi i genitori,

che è altresì, corretto nella parte in cui stabilisce un assegno di mantenimento, posto a carico del [redacted] i, a favore della figlia [redacted] dell'importo di euro 350,00 mensili,

che stante la materia trattata sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti,

P.Q.M.

Rigetta il reclamo proposto da [redacted] avverso il provvedimento del Tribunale di Perugia in data 8.7.2021,

compensa le spese tra le parti,

si comunichi.

Perugia 22.11.2021

Il Presidente  
Claudia Matteini